



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.8/2017

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEI del mese di MARZO alle ore 11,00 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	-	○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	BRUNO PIERA OLIMPIA	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X	-	
3	TICCI LETIZIA	ASSESSORE	X	-	
TOTALI			3	-	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e RICHIAMATA la legge 24/12/2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., ed in particolare l’articolo 3 comma 56°, come sostituito dall’art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, in base al quale: “3. 56. Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 06.02.2008, trasmessa alla Corte dei Conti in data 06.03.2008, e recante l’approvazione del nuovo art. 28 bis inserito nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che ridisegna la modalità di affidamento degli incarichi a consulenti esterni all’amministrazione;

DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO,

- la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005, art. 1, commi 9, 10, 56, 57 e 173), da un lato, conferma il citato art. 1, comma 11 della finanziaria dell’anno precedente, dall’altro, abbassa il limite di spesa. Dispone, infatti, il comma 9: “Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.”
- Con il comma 56 vengono ridotti i corrispettivi delle consulenze in essere: “Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.”
- Con il comma 57, in via temporanea, si introduce un ulteriore limite alle consulenze: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56”.
- Con il comma 173 viene ridisciplinato l’obbligo di trasmissione, già previsto dall’art. 1, commi 11 e 42 della legge n. 311/2004, degli atti di spesa in discorso alla Corte dei conti, specificando che il tipo di controllo esercitabile è quello successivo sulla gestione: “Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.” Nulla viene disposto in ordine alla valutazione dell’organo interno di revisione economico – finanziaria (richiesta dal ridetto art. 1, comma 42, legge n. 311/2004), peraltro, in via interpretativa, se ne afferma la perdurante necessità (cfr., da ultimo, Sezione controllo Piemonte, par. del 23 giugno 2011, n. 63).

- Con la finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 3) si stabilisce ulteriormente che: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante" (comma 18); "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" (comma 55, come sostituito dall'art. 46, comma 2, decreto legge n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008).
- Si introduce, poi, per gli enti locali, un obbligo di autoregolamentazione: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
- Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo" (comma 56, come sostituito dall'art. 46, comma 3, decreto legge n. 112/2008 cit.); prevedendo, infine, al comma 57, che tali disposizioni regolamentari siano trasmesse, per estratto, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
- La Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - con deliberazione 14 marzo 2008, n. 6, ha dettato "Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, legge n. 244/2007, in materia di Regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza".
- Infine, ma non ultimo, l'art. 46, comma 1, decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 (recante Disposizioni 19 urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha disposto che "Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti". Ha, inoltre riscritto l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 indicando quali requisiti di legittimità per il conferimento degli incarichi esterni quelli riportati nelle lettere a-d del medesimo. Successivamente il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, all'art. 6, comma 7, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011, limita la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, prevedendo che l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui allo stesso comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
- Il comma 21-bis del medesimo articolo ha previsto che le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o di 20 riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
- L'attenzione del legislatore sul fenomeno delle consulenze si è rinnovata con l'art. 1, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che recita: "la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014 al 90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122".

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2017/2019, predisposto in schema e oggetto di approvazione con la delibera di GC n. 7-2017 nella riunione odierna della Giunta Comunale, è stato redatto in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate per quanto concerne l'affidamento di consulenze esterne;

VISTO lo schema del Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2017/2019 predisposto secondo gli indirizzi politico-amministrativi formulati da questo organo esecutivo e su indicazione dei relativi Responsabili dei Servizi, per l'attuazione del programma di governo a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, art. 5 comma 11°, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, senza necessità di deliberazione dell'esercizio provvisorio giusta la dizione dell'art. 163 del TUEL – D.lvo 267-2000 e ss.mm.ii.

RILEVATO CHE il Comune di Frugarolo ha la necessità di ricorrere ad un incarico di alta specializzazione (consulenze esterna) per valutare l'opera svolta dal professionista incaricato dall'Ente 1) relativamente alla presentazione della dichiarazione IVA dell'anno 2003 e 2) per la redazione degli atti presentati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria e presso la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, nonché 3) per la presentazione della pratica di cui alla definizione agevolata dei ruoli di cui al Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016;

RESO ATTO dei pareri favorevoli a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di dare l'indirizzo di programmazione al responsabile del servizio finanziario perché si avvalga dell'opera di un professionista esterno all'Amministrazione, per il seguente incarico ad alto contenuto di specializzazione: "1) relativamente alla presentazione della dichiarazione IVA dell'anno 2003 e 2) per la redazione degli atti presentati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria e presso la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, nonché 3) per la presentazione della pratica di cui alla definizione agevolata dei ruoli di cui al Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016".
2. All'esito della presentazione di relazione dettagliata in esito ai fatti indicati al nr. 1, questo organo esecutivo si riserva l'adozione delle azioni più opportune per la definizione della complessa pratica in istruttoria.
3. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ex art. 134 co. 4 D.Lgs 267/2000, in relazione alla scadenza del 31.03.2017, termine ultimo per la definizione agevolata dei ruoli.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 08-2017
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
CONSULENZA AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO.**

=====

PARERE DI LEGITTIMITA’

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, li 06.03.2017

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente Oggi 20.03.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 04.04.2017 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 20.03.2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art.17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n.127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 20.03.2017
